

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

FIDEJUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: info@creditocooperativodibrescia.it

Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento dei debiti presenti e futuri di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

VOCE	COSTO
interessi di mora	nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
invio comunicazioni periodiche	euro 5,16
invio altre comunicazioni	euro 5,16
per ricerca/rilascio copia documentazione d'archivio	euro 103,29 oltre alle spese vive - anche di personale - sostenute

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	euro 14,62
--	------------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Interessi di mora	interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante.